



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎0571/44.98.11)
Internet: www.comune.montopoli.pi.it e-mail: info@comune.montopoli.pi.it fax: 0571466327

NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E PER LE RIAMMISSIONI A SEGUITO DI MALATTIE

- Per l'ammissione ai servizi educativi è necessario il rispetto degli obblighi connessi agli adempimenti previsti dal DL.73/2017 e dalla L.119/2017 e ss.mm.ii. e relative comunicazioni.
- Le famiglie sono tenute a **non far frequentare il servizio se il bambino presenta condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino** impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo e possono rappresentare fonte di contagio per la collettività:
 - febbre superiore a 37,5;
 - vomito ripetuto;
 - diarrea;
 - stomatite; (infiammazione dolorosa nelle pareti della bocca ed all'interno delle labbra accompagnate da afte, bolle etc..)
 - congiuntivite; (arrossamento e gonfiore della congiuntiva dell'occhio con prurito e lacrimazione etc.)
 - lesioni dermatologiche sospette di malattia infettiva e trasmissiva (lesioni della cute quali bolle, vescicole, pustole, ulcere etc)
 - pediculosi;
- Nel caso tali condizioni si dovessero presentare durante la frequenza al nido, si inviteranno i genitori a riprendere i bambini nel più breve tempo possibile.
- Il rientro al servizio educativo del bambino a seguito di assenza per malattia di durata inferiore a 6 giorni avviene con contestuale presentazione di autocertificazione da parte di entrambi i genitori di avere contattato e di essersi scrupolosamente attenuti alle indicazioni ricevute dal medico curante in merito alla sintomatologia presentata dal bambino.
- Nel caso di assenza o allontanamento per **pediculosi** il bambino potrà essere riammesso al servizio solo previa presentazione di autocertificazione di avvenuto trattamento oppure della certificazione da parte del medico curante attestante l'assenza dell'infestazione.
- Non è consentita la frequenza ai bambini che presentano **limitazioni funzionali transitorie** (per esempio: apparecchi gessati o protesi, fasciature estese, punti di sutura o medicazioni in aree esposte, etc.) che ne ostacolano significativamente la partecipazione alle normali attività. Eventuali deroghe verranno valutate, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, dal medico curante e per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dalla Direzione dei Servizi Educativi.
- Di norma **non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco** da parte del personale del nido. Soltanto in casi eccezionali regolamentati potranno essere previste **deroghe** (in analogia con quanto previsto dal protocollo tra Regione Toscana e ufficio scolastico regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola)
- L. n. 8 del 28 febbraio 2023 (*Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009 del 15 febbraio 2023*) – art. 50 bis **decadenza dall'obbligo di certificazione medica per assenze superiori a 5gg.**

La Regione Toscana con nota del 10/03/2023 n. 2718 ha precisato che il neo introdotto art. 50 bis sia applicabile a tutte le scuole di ordine e grado, compresi quindi gli asili nido.